



STAGIONE BALNEARE 2020: LA GESTIONE DELLE SPIAGGE – ULTERIORI CONSIDERAZIONI

A) Gestione amministrativa di eventuali ampliamenti laterali in relazione ai PUA vigenti

- La gestione delle concessioni demaniali marittime, in particolare quelle ad uso turistico ricreativo, avviene in relazione ai contenuti della pianificazione urbanistica del territorio, declinata principalmente attraverso i PUA (Piani di Utilizzo degli Arenili) ex. Art. 6 Legge 494/1993 e s.m.i., della Legge regionale 65/2014 e s.m.i. (legge urbanistica) e della Legge regionale 86/2016 e s.m.i. (legge sul Turismo).
- La valutazione sulla fattibilità e opportunità degli ampliamenti deve essere lasciata alle amministrazioni comunali; in questa sede preme trovare gli strumenti normativi attraverso i quali concretizzare questa decisione in tempi utili per la prossima stagione balneare. È chiaro che una tale scelta può essere motivata solo nel contesto attuale di eccezionalità e deve pertanto essere limitata al periodo di massima affluenza della stagione balneare 2020 senza che comporti l'acquisizione di alcun diritto da parte dei concessionari per il futuro.
- La possibilità di rilasciare titolo di concessione per l'uso stagionale di aree demaniali in ampliamento laterale deve a nostro avviso essere sostenuta da una norma regionale. L'intervento regionale è necessario da un lato perché vi è da legittimare il rilascio delle concessioni senza evidenza pubblica, dall'altro per superare il vincolo rappresentato dalle zonizzazioni dei PUA comunali (o comunque denominati) che disegnano gli ambiti in cui sono previste le concessioni.
- La norma regionale non deve essere inquadrata sotto il profilo di una procedura connessa al "rilascio di concessione" (e quindi della concorrenza competenza esclusiva dello Stato) ma nell'alveo della competenza attribuita alle Regioni in materia di Turismo ai sensi del Titolo V della Costituzione: siamo in una fase di crisi della offerta turistica, si adottano misure straordinarie in tale ambito di competenza regionale.
- Si deve fare riferimento alla "ricettività" della struttura balneare sia essa su spiaggia che su cemento armato o scogliera, che viene ampliata con apposite condizioni generali per il riconoscimento.
- Con la norma regionale sopra indicata si deve indicare la possibilità di derogare alle disposizioni urbanistiche vigenti in materia di gestione delle aree demaniali permettendo il rilascio dei titoli stagionali in deroga alle limitazioni spaziali. La formulazione avrebbe altresì anche la chiara evidenza che il rilascio avviene in forma eccezionale senza possibilità di ripetizione per gli anni futuri salvo nuove disposizioni normative in tal senso, così da rinforzare la posizione delle amministrazioni concedenti nei confronti di eventuali pretese dei concessionari per gli anni successivi.

B) Misure essenziali per il soccorso in acqua

Secondo i dati attualmente disponibili il contatto con le persone sintomatiche (con febbre, tosse e difficoltà respiratoria) è la causa più frequente di diffusione del virus. I bagnini possono essere quindi esposti a rischio di contrarre la malattia durante gli interventi di salvataggio, trovandosi a stretto contatto con la persona infetta o potenzialmente infetta. Ad esempio l'esecuzione di una rianimazione cardiopolmonare comporta numerose procedure che generano droplets, tra cui le compressioni toraciche e la ventilazione a pressione positiva. Durante tali procedure, le particelle virali possono rimanere sospese nell'aria ed essere inalate dalle persone vicine.



Durante il soccorso sulla spiaggia è opportuno che i bagnini utilizzino sempre: guanti monouso, occhiali protettivi, prodotti per la sanificazione delle mani, contenitori per lo smaltimento dei presidi

- mascherina chirurgica in caso di intervento su persona cosciente e asintomatica e che abbia durata massima di 15 minuti;
- mascherina FFP2 in tutti gli altri casi, con pallone auto espandibile dotato di filtro protettivo in caso di respirazione a pressione positiva.

Dovranno essere adottati provvedimenti ulteriori per la prevenzione dell'annegamento e la riduzione del tempo di soccorso: la bandiera rossa dovrà indicare il divieto di balneazione e non più la balneazione sconsigliata; la boa dovrà essere avvicinata a 200 metri dalla spiaggia e a 100 dalla scogliera; il limite acque sicure in profondità dovrà essere individuato inferiore al metro.

Per il soccorso in acqua ritenendo necessaria la diminuzione del tempo di intervento e di contatto con il volto del pericolante, si rende opportuno implementare quando possibile il soccorso mediante almeno uno dei seguenti dispositivi di soccorso: moto d'acqua, tavola da soccorso, pattino da salvataggio; bay watch con cima da 1.80 m, rullo corda.